

Srl trasparenti, concordato anche con l'addio del socio

Faq delle Entrate

L'uscita nel 2024 non è ostativa all'accordo biennale con il Fisco

Per la Stp l'ingresso è vincolato alla presenza degli Isa di riferimento

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Accesso al concordato preventivo biennale (Cpb) per le società tra professionisti in reddito d'impresa sempre subordinato all'applicazione degli Isa. Le modifiche della compagine sociale in caso di opzione per la trasparenza delle società di capitali non operano come causa di esclusione ai fini dell'applicazione del Cpb. In caso di recesso/esclusione di soci da Società di persone/associazioni ex articolo 5 del Tuir, invece, si verifica sempre una causa di esclusione dal concordato, indipendentemente dalla causa generatrice del distacco.

Sono questi i tre principali chiarimenti in tema di Cpb contenuti nell'ulteriore tornata di Faq pubblicate nella serata del 17 ottobre sul sito dell'agenzia delle Entrate.

L'Agenzia allarga le maglie del concordato in ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale delle società capitali ex articolo 116 del Tuir. In questo caso una eventuale modifica della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di

concordato (ad esempio periodo d'imposta 2024) non genera alcuna causa ostativa per l'accesso al Cpb.

Infatti secondo la risposta pubblicata, il significato di quanto stabilito dall'articolo 11 lettera b-quater) del decreto Cpb, il quale prevede che in ipotesi di modifiche della compagine sociale si debba riferire alle sole società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, non è per le Entrate estensibile anche alle società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir.

Per cui ad esempio il caso di recesso nel corso del 2024 di un socio di Srl in trasparenza fiscale non è causa di esclusione dal Cpb.

Viceversa l'Agenzia, questa volta restrittivamente, ritiene che le ipo-

tesi di recesso e di esclusione del socio/associato di una società/associazione di cui all'articolo 5 del Tuir rientrano in ogni caso tra quelle idonee a determinare «modifiche della compagine sociale» di cui al citato articolo 11 del decreto Cpb.

E questo, a quanto sembra senza variazioni sul tema legate alle modalità con cui tali operazioni si sarebbero potute originare. Ecco che, ad esempio, in tema di recesso, l'Agenzia non tiene in considerazione le varie casistiche che nascono in base all'articolo 2473 del Codice Civile, con il relativo corollario che, a questo punto, ogni ipotesi di recesso, in ambito ex articolo 5 del Tuir, fa scattare una causa di esclusione dal Cpb.

Le Stp in reddito d'impresa, invece si vedono condizionare l'accesso al concordato dalla necessaria applicazione dell'Isa sul periodo d'imposta (soggetti solari) 2023.

In altre parole, nessuna variazione a quello che è il principio generale che lega i soggetti Isa all'applicazione pratica dello strumento nell'anno di formazione della proposta (2023).

Del resto non è una novità quella che esonera dagli Isa i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato il modello.

Così una Stp che esercita l'attività di consulente del lavoro, e che determina l'imponibile fiscale secondo le regole previste per il reddito d'impresa, non dovrà compilare il modello da allegare alla dichiarazione dei redditi e di conseguenza non applicandosi l'Isa si vedrà sbarato anche l'accesso al Cpb.

RISOLUZIONE 50/E

Ravvedimento speciale: pronti i codici

La risoluzione 50/E/2024 ha comunicato i codici tributo per il ravvedimento speciale a cui potranno accedere i contribuenti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntplusfisco.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA